



## **Finanziaria 2010 art. 2 commi da 130 a 155**

### Nota Confederale sulle misure lavoristiche

La manovra, nella sua parte dedicata agli interventi sul mercato del lavoro, denota una doverosa attenzione alle misure di tutela del reddito dei lavoratori colpiti da una crisi che, malgrado le aspettative, ancora non attenua i propri effetti sul lavoro e sull'occupazione.

Le misure previste riguardano ancora per la maggioranza interventi di sostegno passivo ed in molti casi hanno natura sperimentale e temporanea.

Quest'ultimo aspetto, insieme ai numerosi interventi in materia di ammortizzatori sociali messi in campo dal novembre 2008 ad oggi, richiama ancora una volta alla necessità di portare a sistema l'intera materia attraverso una sua organica riforma.

Le novità che la Finanziaria introduce nel nostro ordinamento, attraverso il cosiddetto "pacchetto welfare", rispondono solo parzialmente alla carenza di interventi strutturali, e sono, come già accennato, il segnale di una attenzione al problema, sottolineano la volontà di intervenire energicamente a contrasto della difficile congiuntura economica ma, malgrado le buone intenzioni, sono solo parzialmente condivisibili.

La centralità, riconfermata dalla manovra, degli ammortizzatori sociali compresi quelli in deroga è stigmatizzata dai record storici nel suo utilizzo che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi e dall'elevatissimo numero di ore autorizzate dall'Inps.

E' quindi condivisibile la proroga delle disposizioni, già previste dal D.L. 185/2008, che permetteranno alle aziende di continuare, anche nel 2010, a mantenere il più possibile i lavoratori all'interno dei propri organici evitando i licenziamenti.

La manovra appare invece meno attenta alle conseguenze di questo massiccio ricorso alla CIG che, con i primi segnali di ripresa, dovrà essere gradualmente riassorbita sia evitando che si trasformi in licenziamenti e mobilità, ma soprattutto apportando i necessari correttivi ad un effetto collaterale decisivo: il lento reinserimento dei lavoratori negli organici aziendali non permetterà di creare le condizioni necessarie per produrre nuova occupazione.

Il nostro mercato del lavoro, dopo lo shock causato dalla crisi, dovrà quindi affrontare una “lunga convalescenza” che sarà, ancora per molti mesi, caratterizzata da un massiccio ricorso agli ammortizzatori con un conseguente allungamento dei periodi di sospensione il cui principale effetto sarà un ulteriore deterioramento delle condizioni reddituali dei lavoratori e delle loro famiglie, che da molti mesi sono costretti a vivere con meno di 800 euro mensili, in virtù dei tetti massimi stabiliti per le indennità di cassa integrazione e mobilità.

Inoltre il prossimo anno sarà soprattutto segnato da un nuovo significativo aumento del tasso di disoccupazione che non potrà essere arginato dagli effetti di una timida ripresa che, come accennato, non creerà, nel medio periodo, nuove occasioni di lavoro.

Proprio sul versante delle tutele dedicate ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro la manovra appare carente ed insufficiente, ad esclusione di piccoli interventi perlopiù a carattere straordinario, e non prevede misure aggiuntive atte a sostenere i lavoratori disoccupati in attesa che si creino le condizioni per una loro ricollocazione.

Gli interventi sino ad oggi programmati hanno infatti contribuito a rafforzare, attraverso le più favorevoli condizioni di accesso alla cassa integrazione, i lavoratori ancora occupati, ma poco o nulla è contenuto nella manovra riguardo al progressivo esaurirsi delle tutele per i lavoratori licenziati, i cui trattamenti di disoccupazione, anche in relazione all’attuale contesto economico, appaiono troppo brevi ed insufficienti e dovrebbero essere oggetto di revisioni ed interventi, anche in via straordinaria, che ne prolunghino la durata ed il sostegno economico.

Una breve illustrazione sistematica ci permetterà di approfondire meglio e caso per caso le nostre considerazioni.

### **Articolo 2, comma 130 - *Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto***

La modifica apportata al comma 2 dell’art. 19 della L. n. 2/09 accoglie in parte le nostre richieste di semplificazione dei requisiti di accesso alla indennità e ne aumenta in misura ragionevole l’importo. Si prende atto, in buona sostanza del fallimento della misura come era stata precedentemente impostata, non dando però alcuna possibilità ai collaboratori che per primi hanno perso la “commessa” e conseguentemente il lavoro, di poter avere accesso anche in ritardo alla indennità. In questa ottica il requisito che prevede, per l’anno precedente alla domanda, almeno tre mesi di versamento alla gestione separata andrebbe limitato al massimo ad uno.

Concordiamo infine sulla temporaneità della misura, in ragione della necessità di ricomprendere la figura del collaboratore a progetto all’interno di una più generale revisione delle tipologie contrattuali che definiscano in maniera più netta la distinzione tra lavoro genuinamente autonomo e lavoro subordinato.

### **Articolo 2, comma 131 - *Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali***

Va innanzi tutto ribadita la nostra opinione, espressa in premessa, in merito alla necessità che le indennità di disoccupazione andrebbero opportunamente riviste, in attesa di una

riforma organica del sistema di tutele, aumentandone la durata e gli importi, in maniera tale da sostenere i lavoratori licenziati ed in particolare quelli a termine e a tempo parziale. In questo contesto, la possibilità di utilizzare, ai fini del raggiungimento dei requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione, i contributi versati presso la Gestione separata dell'Inps ci appare opportuno ed ha l'obiettivo di non penalizzare quei lavoratori che nel passaggio dal lavoro a collaborazione al lavoro standard avrebbero delle indubbe penalizzazioni.

### **Articolo 2, commi 132 e 133 - *Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito***

La possibilità che i lavoratori prossimi alla pensione e che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva non vengano penalizzati nel caso vengano riassunti con un inquadramento retributivo inferiore del 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza rientra tra quegli interventi che giudichiamo tra le "buone intenzioni" della manovra. Allo stato dei fatti sarà da vedere come il Decreto, che ne detterà le modalità di attuazione, renderà effettiva questa possibilità, la quale però essendo prevista per il solo 2010 e con un tetto di spesa prestabilito rischia di non sortire l'effetto sperato.

### **Articolo 2, commi 134 e 135 - *Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione***

Opportuno l'intervento teso ad estendere la riduzione contributiva, originariamente prevista per i soli lavoratori in mobilità e pari a quella dovuta per gli apprendisti, nei casi di lavoratori over 50 beneficiari della indennità di disoccupazione. L'obiettivo di incentivare l'assunzione di lavoratori maturi è ulteriormente confermata dalla previsione del prolungamento della citata riduzione per quei lavoratori che abbiano raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva, sia titolari di indennità di mobilità che di disoccupazione, sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. Come per i precedenti commi riteniamo necessario un periodo più lungo di vigenza della norma, che non limiti i suoi effetti al solo anno 2010 e permetta un accompagnamento più lungo di questi lavoratori alla quiescenza.

### **Articolo 2, commi 136-140 - *Ammortizzatori sociali in deroga***

Con i commi 136 e 137 si prorogano opportunamente, anche per l'anno 2010, alcuni degli interventi introdotti con l'art 19 del Decreto Legge 185/08, convertito in Legge n. 2/09 (commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16). Pertanto, con le stesse risorse previste per il 2009, si autorizzano ulteriori deroghe per l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria per i settori del commercio, per le cessazioni di attività da 12 a 24 mesi e per l'accesso ai contratti di solidarietà. Unica novità: la possibilità di poter accedere ad una indennità

equivalente a quella per la mobilità anche da parte dei lavoratori cui si cessato il rapporto di lavoro (lavoro a termine).

Infine, comma 138, si prorogano tutti gli interventi in deroga già previsti nella logica che abbiamo condiviso in premessa che la ripresa produttiva dovrà comunque essere accompagnata da misure di sostegno al reddito che permettano di mantenere il più possibile all'interno delle aziende i lavoratori.

La norma che richiama ai requisiti soggettivi per i destinatari degli interventi in deroga riproduce testualmente le disposizioni contenute nell'articolo 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009 e fermo restando che condividiamo l'equivalenza dei requisiti, per l'accesso sia in via ordinaria che in deroga a tali misure di sostegno al reddito, sarebbe stato invece necessario prevedere requisiti inferiori ai 12 mesi di lavoro effettivo per i trattamenti di mobilità equivalente, di cui all'art. 19 comma 10 bis, per creare una reale alternativa di accesso a tale intervento e garantirne una maggiore fruibilità a quei lavoratori con vite lavorative frammentate e discontinue.

#### **Articolo 2, comma 141 - *Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali e concorso al finanziamento di ammortizzatori in deroga da parte di alcuni fondi***

Con questo comma si prevedono ulteriori modifiche e nuove previsioni per l'art. 19 del Decreto Legge 185/08, in particolare si estende a tutto il 2010 la possibilità per i Fondi Interprofessionali di intervenire con specifici programmi di sostegno nei confronti dei lavoratori, anche con contratto di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro. La manovra amplia ulteriormente tale possibilità prevedendo anche il concorso economico, dei Fondi stessi, ai trattamenti per mobilità e cassa integrazione. A tale proposito non possiamo non sottolineare che la missione specifica dei Fondi è quella di fare formazione e, nell'ottica di contribuire attivamente al superamento della crisi in atto, riteniamo che vadano rafforzate tutte quelle attività che valorizzino preminentemente le politiche attive e che, di concerto con le Regioni, intervengano non solo sui lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro ma anche su quelli in mobilità e soprattutto nelle politiche di reimpiego, di qualificazione e riqualificazione, compresi gli apprendisti.

#### **Articolo 2, commi 142 e 143 - *Somministrazione di lavoro e commi 144-147 - Inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati***

La manovra dedica particolare attenzione al lavoro in somministrazione modificando i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe, nonché reintroducendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata dall'articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.

Non ci convince la possibilità, anche laddove prevista da uno specifico accordo sindacale, di utilizzare la somministrazione in presenza di licenziamenti collettivi e periodi di sospensione, anche se per periodi non superiori ai tre mesi e malgrado si possa ritenere la somministrazione una forma contrattuale flessibile regolata è preferibile che in quelle particolari situazioni siano i lavoratori interessati da i provvedimenti ad essere prioritariamente richiamati in azienda, anche per periodi brevi.

Riteniamo invece positivo che l'impiego temporaneo di lavoratori in mobilità venga agevolato ed incentivato, con i relativi benefici, per le Agenzie per il lavoro.

Infine per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, la sua reintroduzione ed estensione non può, a nostro avviso, essere considerata devastante per il mercato del lavoro proprio perché consideriamo la somministrazione una forma di flessibilità regolata e disciplinata contrattualmente. Inoltre la sua estensione ai servizi di cura ed assistenza alla persona potrà permettere una reale emersione di quella quota di lavoro irregolare che il lavoro occasionale ed accessorio non riesce a far emergere.

Interventi di tale natura andrebbero però preventivamente discussi con le parti sociali attraverso un confronto sulle forme di accesso al mercato del lavoro, privilegiando quelle che, come la somministrazione, garantiscono giusti salari ed una adeguata contribuzione previdenziale ed al contempo riducendo quelle che contribuiscono ad allargare il bacino della precarietà.

In questa logica i commi da 144 a 147 mirano a sostenere il ruolo delle Agenzie del Lavoro nella ricollocazione dei lavoratori svantaggiati, con l'obiettivo di rimettere in moto l'occupazione anche con contratti a tempo determinato. La gestione di tali misure sarà coordinata da Italia Lavoro.

### **Articolo 2, commi 148 e 149 - *Lavoro accessorio***

Le ulteriori modifiche, inserite nella manovra, all'art. 70 del Dlgs n. 276/93 non fanno altro che confermare la volontà del legislatore di voler completamente deregolamentare lo strumento ed alle già numerose novità inserite, con precedenti interventi legislativi, se ne aggiungono altre allargando ulteriormente la disciplina in maniera generalizzata e, per quanto ci riguarda, in maniera non condivisibile.

### **Articolo 2, comma 150 - *Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili***

Il comma 150 prevede l'estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007, i quali saranno pertanto rivalutati nella misura del 100% della variazione annuale dell'indice Istat, rispondendo alle numerose richieste intervenute in questo ultimo anno da parte delle Organizzazioni Sindacali.

### **Articolo 2, comma 151 - *Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito***

Si introduce in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L'intervento risponde alla logica della ricollocazione incentivata già prevista per i lavoratori in cig in deroga e ha il pregio di favorire la ricollocazione di figure deboli del mercato del lavoro.

## **Articolo 2, commi 154 e 155 - *Apprendistato***

Positivo anche l'intervento sull'apprendistato che mira ad incentivare le due tipologie che meno hanno avuto successo da quando sono state implementate con la Legge Biagi. Riteniamo però che tutta la materia dovrà essere oggetto di un approfondito confronto e di una opportuna valorizzazione come forma di ingresso nel mondo del lavoro a favore di quelle forme di ingresso spurie e precarizzanti come le collaborazioni.

**Roma 22 dicembre 2009**

## FINANZIARIA 2010 ART. 2 COMMI DA 130 A 155

**130.** Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

**131.** Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

**132.** In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

**133.** La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

**134.** In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

**135.** Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma.

**136.** Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-*bis* del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

**137.** L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

**138.** In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

**139.** Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

**140.** Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**141.** All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;

b) al comma 7:

1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

**142.** All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

**143.** Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

**144.** Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

**145.** Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

**146.** Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

**147.** La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.

**148.** All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera *g*) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera *h-bis*) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera *h-bis*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*h-ter*) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-*bis*, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

**149.** Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

**150.** Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

**151.** In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

**152.** All'articolo 9-*bis*, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

**153.** L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

**154.** All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «, nonché di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

**155.** Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

**«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».**